



STUDIO DI CONSULENZA FOSCHI  
PER LA SICUREZZA DEL  
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR/RID

Via Casale, 14 - 64027 S. Omero (TE) Tel. 0861.88191 - Fax 178.2700358 - P. IVA 00913010674  
E-mail: [consulente@mercipericolose.org](mailto:consulente@mercipericolose.org) - URL: [www.mercipericolose.org](http://www.mercipericolose.org)

«DM 07 agosto 2023»

Training sulla compilazione del registro interno  
per l'esenzione dall'obbligo di nomina del  
Consulente ADR



## **GENESI DELLA NORMATIVA ADR**

### **L' A.D.R.**

Acronimo francese che sta a significare:

«**A**ccord **E**uropean **R**elatif au **T**ransport **I**nternational  
du **M**erchandis **D**angereuses par **R**oute»

è un **Accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada**, ratificato in Italia con la legge 12 agosto 1962 n.1839.

Esso è un Accordo internazionale, sottoscritto da vari Paesi Europei (intesi geograficamente), compresi quelli che compongono la Comunità Europea.

Con il recepimento da parte dei vari paesi comunitari della ex Direttiva 94/55/CE (attualmente sostituita dalla Direttiva quadro 2008/68/CE), avvenuto in Italia con il DM del 4/9/96, a partire dal 1° gennaio 1997, l'Accordo A.D.R. è divenuto la legge nazionale dei Paesi della Comunità Europea, per il trasporto su strada di merci pericolose sia per i trasporti nazionali e sia per i trasporti internazionali.

**L'ADR viene emendato con regolarità biennale ovvero negli anni dispari.**

### **1.8.3 Consulente per la sicurezza**

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

(a) *(Riservato)*

(b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

(c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni o trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni nazionali o trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

## **OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR (Art. 11 D.Lgs. 35/2010)**

**L'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010** stabilisce che:

«Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza».

In sintesi, il consulente ha il compito di garantire la conformità normativa all'ADR, supervisionare le procedure operative, verificare la formazione del personale e redigere la relazione annuale sulle attività aziendali. La mancata nomina comporta sanzioni amministrative e identifica una carenza strutturale nel sistema di gestione della sicurezza del trasporto delle merci pericolose.

Art.5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

Art.6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

Ecc...

**Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del Consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR (GU n.220 del 20/09/2023)**

**Art.1 Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

- a) «Definizioni, unità di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;
- b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

**Art.2 Oggetto**

1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

**Art.3 Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali**

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

- a) Rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
- b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
  - i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti» (es. UN 3373 MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B disp. Spec. 319: le materie imballate e i colli marcati conformemente all'istruzione di imballaggio P650 non sono sottoposti a nessun'altra disposizione dell'ADR).
  - ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»
  - iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti»

# **Circolare 13291 del 14/05/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

## **Chiarimenti sull'applicazione del DM 07 agosto 2023**

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 7 agosto 2023 (di seguito D.M.) che regola l'esenzione della nomina dei consulenti ADR (di seguito Consulente) per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR, sono pervenuti quesiti che motivano i chiarimenti che di seguito si riportano.

### **1. Chiarimenti sull'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.M.**

Il D.M. si applica alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M..

Rientrano nel campo di applicazione di questo D.M. anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.

Omissis.....

## Ad esempio: 1.1.3.3 Esenzioni relative al trasporto dei combustibili liquidi

**Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto:**

**a)** combustibile contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti utilizzati o destinati ad un utilizzo durante il trasporto...

.... Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili.

Ecc...



Taniche di plastica con coperchio non amovibile di tipo 3H1 ADR

### ETICHETTATURA E MARCATURA UN

**GASOLIO**

**BENZINA**




**UN 1202**

**UN 1203**

## Istruzione d'imballaggio P650 per UN 3373 di CATEGORIA B

**Disposizione speciale 319:** Le materie imballate e i colli marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P650 non sono sottoposti a nessuna altra disposizione dell'ADR



## QUANTITA' LIMITATA (ESENZIONE TOTALE) CAP.3.4 ADR

Bisogna fare riferimento alla colonna (7a) del capitolo 3.2 dell'ADR ad esempio:


Materia	Quantità limitata ADR (7a)
"UN 1006 ARGON COMPRESSO, 2.2"	120 ml
"UN 1950 AEROSOL infiammabile, 2.1"	1lt
"UN 1950 AEROSOL asfissianti, 2.2"	1lt
"UN 1977 AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO, 2.2"	120 ml
"UN 1090 ACETONE, 3, II"	1lt
"UN 1133 ADESIVI contenenti un liquido infiammabile, 3, II"	5lt
"UN 1210 INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri) infiammabili, 3, II"	5lt
"UN 1263 PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture), 3, II"	5lt
"UN 2014 PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20% ma al massimo il 60% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario), 5.1 (8), II"	1lt
"UN 1759 SOLIDO CORROSIVO N.A.S., 8, II"	1Kg
"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO N.A.S., 8, III"	5lt
"UN 1789 ACIDO CLORIDRICO, 8, II"	1lt
"UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, II"	1lt
"UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, III"	5lt
"UN 1814 IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE, 8, II"	1lt
"UN 1823 IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO, 8, II"	1kg
"UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, II"	1lt
"UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, III"	5lt
"UN 2586 ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI O ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero, 8, III"	5lt
"UN 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S., 8 (6.1), II"	1lt
"UN 2967 ACIDO SOLFAMMICO, 8, III"	5kg
"UN 3093 LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S., 8 (5.1), II"	1lt
"UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II"	1lt
"UN 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II"	1lt
"UN 3265 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, III"	5lt
"UN 3266 LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, II"	1lt
"UN 3267 LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, II"	1lt
"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III"	5Kg
"UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III"	5lt
"UN 3090 PILE AL LITIO METALLICO (comprese le pile a lega di litio), 9A"	0

## MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE CAP.3.4 ADR

3.4.1 ...Le merci pericolose imballate in tali quantità limitate, che rispondono alle disposizioni del presente capitolo, non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR, ad eccezione...

**Soltanto due possibilità di imballo:**

### 1) In imballaggi combinati (3.4.2 ADR):



**Imballaggio combinato:** combinazione di imballaggi destinata al trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5.

Il collo non deve superare **30Kg di massa lorda totale**.


### 2) In imballaggi del tipo vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile (3.4.3 ADR):



Il collo non deve superare **20Kg di massa lorda totale**.

## MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA' ESENTE CAP. 3.5 ADR

3.5.1.1 Le quantità esenti di merci pericolose, diverse dagli oggetti, che rientrano in certe classi e che soddisfano le disposizioni del presente capitolo non sono sottoposte a nessun'altra disposizione dell'ADR....



## Art.4 Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art.2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Per ogni operatore, è ammesso un **limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;**
- b) ogni operazione **deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR**, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
- c) Ogni impresa deve predisporre un apposito **registro interno**, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di **classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento** (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) **e relativo quantitativo netto**. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere **archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni** e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

# ESENZIONE PARZIALE

## TAB. 1.1.3.6.3

Categoria di trasporto (1)	Materie od oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3) <sup>b</sup>
0	<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e N° ONU 0190</p> <p>Classe 3: N° ONU 3343</p> <p>Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 2426</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1051,1613,1614,3294</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333</p> <p>Classe 8: N° ONU 2215</p> <p>Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli oggetti contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908</p>	0
1	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.1B a 1.1J<sup>a</sup>, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D<sup>a</sup></p> <p>Classe 2: gruppi T, TC<sup>a</sup>, TO, TF, TOC e TFC</p> <p>aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC</p> <p>Prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240, 3533 e 3534</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120</p>	20

2	<p>Materie appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:          Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N          Classe 2: gruppo F                    aerosol: gruppo F          Prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501          Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230          Classe 4.3: N° ONU 3292          Classe 5.1: N° ONU 3356          Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110          Classe 6.1: N° ONU 1700, 2016 e 2017 e materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III          Classe 6.2: N° ONU 3291          Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536</p>	333
3	<p>Materie appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:          Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O          Prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500          Classe 3: N° ONU 3473          Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506          Classe 9: N° ONU 2990, 3072</p>	1 000
4	<p>Classe 1: 1.4S          Classe 2: N° ONU da 3537 a 3539          Classe 3: N° ONU 3540          Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 e 3541          Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III e N° ONU 3542          Classe 4.3: N° ONU 3543          Classe 5.1: N° ONU 3544          Classe 5.2: N° ONU 3545          Classe 6.1: N° ONU 3546          Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911          Classe 8: N° 3547          Classe 9: N° ONU 3268, 3499, 3508, 3509 e 3548          oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0</p>	illimitata

- a) Per i N.ri ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005, 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50kg.  
b) La quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde ad un valore calcolato di «1000» (vedere 1.1.3.6.4)

## Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto (esenzione parziale):

Nella tabella di cui sopra, per “quantità massima totale per unità di trasporto”, s’intende:

- per gli oggetti, **la massa totale in kg degli oggetti senza i loro imballaggi** (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente Allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all’interno in kg o in litri, secondo il caso);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
- per le materie liquide, la quantità totale di merci pericolose contenute, in litri.
- per i gas compressi, i gas adsorbiti ed i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.

(1.1.3.6.4) Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma della:

- categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota a della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 2** moltiplicata per "3", e
- quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 3**,

**non deve superare un valore calcolato di “1 000”.**

## Sui DOCUMENTI DI TRASPORTO è necessario riportare (Nota1 5.4.1.1.1 ADR 2019):

La quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose di ogni **categoria di trasporto**

### ESEMPIO DI CALCOLO DEL «1000 VIRTUALE» SULL'UNITA' DI TRASPORTO PER L'ESENZIONE PARZIALE ADR

#### **Esempio con una categoria di trasporto 2:**

n° 5 taniche da 20 litri di:

**UN 1203 BENZINA, 3, II** sarà:

#### Quantità totale categoria di trasporto 2:

n° 5 x 20 litri = **100 litri**

#### Valore calcolato categoria di trasporto 2:

(per l'esenzione parziale moltiplica x 3):

100 x 3 = **300** **che risulta essere < di 1000 virtuale**

#### **Aggiungiamo una categoria di trasporto 3:**

n° 5 taniche da 20 litri di:

**UN 1202 GASOLIO, 3, III** sarà:

#### Quantità totale categoria di trasporto 3:

n° 5 x 20 litri = **100 litri**

#### Valore calcolato categoria di trasporto 3:

(per l'esenzione parziale moltiplica x 1):

100 x 1 = **100** **che risulta essere < di 1000 virtuale**

**300 (Categ. 2) +**

**100 (Categ. 3) =**

---

**400** **che risulta essere < di 1000 virtuale**

## Sui DOCUMENTI DI TRASPORTO è necessario riportare (Nota1 5.4.1.1.1 ADR 2019):

La quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose di ogni **categoria di trasporto**

### ESEMPIO DI CALCOLO DEL «1000 VIRTUALE» SULL'UNITA DI TRASPORTO PER L'ESENZIONE PARZIALE ADR

**Esempio con una categoria di trasporto 2:**

n° 2 casse in cartone contenenti 20kg di: **EER 15.01.11\***: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)"

Quantità totale categoria di trasporto 2: n° 2 x 20 kg = **40 kg**

Valore calcolato categoria di trasporto 2 (per l'esenzione parziale moltiplica x 3):

40 x 3 = **120** che risulta essere < di 1000 virtuale

**Aggiungiamo una categoria di trasporto 3:**

n° 2 IBC flessibili contenenti 400 kg di: **EER 16.01.07\***: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" sarà:

Quantità totale categoria di trasporto 3: n° 2 x 400 kg = **800 kg**

Valore calcolato categoria di trasporto 3 (per l'esenzione parziale moltiplica x 1):

800 x 1 = **800** che risulta essere < di 1000 virtuale

**Aggiungiamo una categoria di trasporto 4:**

n° 2 Fusti in plastica contenenti 150 kg di: **EER 15.01.10\***: "UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"

Quantità totale categoria di trasporto 4: n° 2 x 150 kg = **300 kg**

Valore calcolato categoria di trasporto 4 (per l'esenzione parziale è illimitata):

300 x 0 = **0** che risulta essere < di 1000 virtuale

**120 (Categ. 2) + 800 (Categ. 3) + 0 (Categ.4) = 920 che risulta essere < di 1000 virtuale**

## Stralcio di Registro interno digitale di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente

AZIENDA: ROSSI s.r.l. SEDE OPERATIVA: ..... ANNO SOLARE: 20..  
(rev.00\_00/00/20..)

**DM 07/08/2023 REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO DEL NUMERO DI SPEDIZIONI ESEGUITE ANNUALMENTE: Art.4 "ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI«  
DALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR**

(Massimo n° 24 operazioni per anno solare e n° 3 operazioni per mese solare nei limiti quantitativi individuati alla Tab. 1.1.3.6.3  
(esenzione parziale) dell'ADR ovvero 1.1.3.6.4 se di categorie di trasporto diverse (calcolo del 1000 virtuale))

N° operazioni annuali (24)	N° operazioni mensili (3)	Data	N° Documento di trasporto	Classificazione e identificazione di spedizione	Tipo di confezionamento	Tot. Quantitativo parziale (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato parziale < 1000 virtuale	Tot. Quantitativo netto (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato Totale < 1000 virtuale
1									
2									
3									
4									
5									
6									

# Circolare 13291 del 14/05/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## Chiarimenti sull'applicazione del DM 07 agosto 2023

### 3. Casi di esenzione parziale di cui all'art. 4 del D.M.

Rientrano in questo regime di esenzione le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di esenzione 1.1.3.6; sono, pertanto, escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di categoria zero. **Non rientrano, invece, nel conteggio delle operazioni mensili ed annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria quattro.**

AI fini della determinazione del numero di operazioni si applicano questi principi:

- a. Il conteggio annuale è basato su anno solare (gennaio-dicembre) fermo restando il limite mensile di tre operazioni al mese;
- b. Il numero di operazioni è determinato con riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa che, ai fini di questo decreto, sono considerate individualmente (per ogni sito, quindi, vale il limite di 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili);
- c. Per operazione si intende l'esecuzione di una o più delle attività indicate all'art. 2 del D.M. secondo il seguente approccio:
  1. Per le imprese che svolgono direttamente più attività, il numero di operazioni è riferito alle attività svolte nel loro complesso. A titolo di esempio, per imprese che si occupano di imballaggio, carico e spedizione, il numero di operazioni è conteggiato sulla base delle spedizioni eseguite;
  2. Per le imprese che svolgono una sola di tali attività, il numero di operazioni è riferito alla singola attività svolta. Nell'esempio del punto *sopra*, per un caricatore, il numero di operazioni è conteggiato sulla base del numero di colli caricati; una spedizione composta di più colli, anche se accompagnata da documenti diversi, è comunque da considerarsi come un'unica operazione quando caricata su un'unica unità di trasporto
  3. Il limite massimo ammesso per ogni singola operazione è determinato secondo le indicazioni della sezione 1.1.3.6 (1.1.3.6.3 per quantità massima ammessa; 1.1.3.6.4 per il valore calcolato);

Per applicare questo regime di esenzione, ogni impresa deve considerare solamente la conformità della propria spedizione alla sezione 1.1.3.6; non è richiesto, invece, che il trasporto segua le indicazioni della sezione 1.1.3.6. A titolo di esempio, per uno speditore la verifica è limitata alla propria spedizione nel momento in cui è conferita al trasportatore, anche nel caso in cui sia successivamente consolidata con altre spedizioni.

## Art.5 Casi di esenzione per spedizioni occasionali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art.2 la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) Le materie **devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna**;
- b) le materie devono essere **assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro**;
- c) **Il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate** di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- d) Ogni impresa deve predisporre un apposito **registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni** eseguite annualmente, integrato dei **dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento** (rinfusa oppure cisterna) **e relativo quantitativo netto**. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere **archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni** e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

AZIENDA: Rossi s.r.l. SEDE OPERATIVA: ..... ANNO SOLARE: 20... (rev.00_00/00/20...) DM 07/08/2023 REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO DEL NUMERO DI SPEDIZIONI ESEGUITE ANNUALMENTE: Art.5: "ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI ALLA RINFUSA OPPURE IN CISTERNA" DALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR (Materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio (III) o alla categoria di trasporto 3 o 4, massimo n° 12 operazioni per anno solare e n° 2 operazioni per mese solare con limite massimo di 50 t)						
N° operazioni annuali (12)	N° operazioni mensili (2)	Data	N° Documento di trasporto	Classificazione e identificazione di spedizione	Tipo di confezionamento	Tot. Quantitativo netto in t
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
<b>TOTALE (≤ 50 t)</b>						<b>0,00</b>

# TRASPORTO ALLA RINFUSA

Placche di pericolo sui due lati, anteriormente e posteriormente al cassone; Pannelli di pericolo arancioni avanti e posteriormente al veicolo con n° Kemler e ONU



**90**  
**3077**

N° KEMLER identifica il Pericolo (5.3.2.3 ADR)

N° ONU della merce (TAB. A 3.2 ADR)

# TRASPORTO IN CISTERNA OLII ESAUSTI: UN 3082

es.: EER 13.02.05\* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

CISTERNE ADR			
N° UN e DENOMINAZIONE	Codice cisterna per cist. ADR	Disposizioni speciali per cist. ADR	Veicoli per il trasporto in cisterna
	4.3 (12)	4.3.5, 6.8.4 (13)	9.1.1.2 (14)
"UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE LIQUIDA, N.A.S., 9, III"	LGBV		AT



**90**

**3082**

N° KEMLER identifica il Pericolo (5.3.2.3 ADR)

N° ONU della merce (TAB. A 3.2 ADR)

# **Circolare 13291 del 14/05/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

## **Chiarimenti sull'applicazione del DM 07 agosto 2023**

### **1. Chiarimenti sull'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.M.**

Omissis.....

I regimi di esenzione, previsti agli articoli 3, 4 e 5, non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l'anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque delle fattispecie descritte negli articoli sopra richiamati, nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo. Nel caso di utilizzo di esenzioni differenti, che prevedono la compilazione di un registro, si dovranno istituire registri separati. In alternativa è possibile utilizzare un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività sono riportate in modo separato e sono facilmente deducibili.

Omissis.....

### **5. Spedizioni occasionali – Art. 5 del D.M.**

Sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall'art. 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell'arco dell'anno solare.

L'applicazione del regime di esenzione previsto all'art. 4 non esclude il ricorso al regime descritto dall'art.5. In aggiunta, i due regimi avranno un conteggio separato e non cumulativo.

## Art.6 Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza **le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose**, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come **destinazione finale di tali merci**.

Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

## Art.7 Prescrizioni di sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

2. **Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.**

**Destinazione finale di merci pericolose: ad esempio, scarico di Azoto UN 1977 in cisterna.**



# **Circolare 13291 del 14/05/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

## **Chiarimenti sull'applicazione del DM 07 agosto 2023**

Omissis.....

### **7. Prescrizione di sicurezza e formazione– Art.7 del D.M.**

Obiettivo della formazione è il raggiungimento di un congruo livello di consapevolezza del personale relativamente alle procedure da seguire per le attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose, nonché intervento in situazioni di emergenza.

La durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

L'attività formativa può essere erogata da docenti in possesso di una documentata esperienza nell'ambito delle merci pericolose e del settore di attività.

È ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nell'ambito delle merci pericolose e del settore di attività.

### **8. Responsabilità**

Premesso che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall'accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, è bene sottolineare che gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell'ADR.

A titolo meramente esemplificativo ne consegue che il caricatore, al momento del carico della merce pericolosa, deve osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel container, come pure delle prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali (cap. 1.4.3.1.1).

## **CAPITOLO 1.3 FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**

### **1.3.2 Natura della formazione**

La formazione deve avere il seguente contenuto, adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

#### **1.3.2.1 *Formazione di base***

Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

#### **1.3.2.2 *Formazione specifica***

Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

#### **1.3.2.3 *Formazione in materia di sicurezza***

Il personale deve avere una formazione sui rischi e sui pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

#### **1.3.2.4 *La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti nelle regolamentazioni***

### **1.3.3 Documentazione**

Delle registrazioni della formazione ricevuta conformemente a questo capitolo devono essere conservate dal datore di lavoro e rese disponibili al dipendente o all'autorità competente su richiesta. Le registrazioni devono essere tenute dal datore di lavoro per un periodo di tempo stabilito dall'autorità competente. Le registrazioni della formazione devono essere verificate all'atto di una nuova assunzione.

## CAP.1.4 ADR

# PRINCIPALI OPERATORI

- **SPEDITORE**
- **DESTINATARIO**
- **SCARICATORE**
- **CARICATORE**
- **IMBALLATORE**
- **RIEMPITORE**
- **TRASPORTATORE**
- **GESTORE di un container-cisterna o di una cisterna mobile**

## SPEDITORE (1.4.2.1)

(1.4.2.1.1) Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate ed autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

b) fornire al trasportatore informazione e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;

c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle merci in questione e recanti marchi prescritti dall'ADR;

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, grandi container e piccoli container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al cap. 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

(1.4.2.1.2) Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, trasportatore, ecc...), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b) c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

## **IMBALLATORE (1.4.3.2)**

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

- a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune; e
- b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

## **CARICATORE (1.4.3.1)**

(1.4.3.1.1) Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- b) deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- c) deve osservare le prescrizioni concernenti il carico e la movimentazione;
- d) deve, dopo aver caricato merci pericolose in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;
- e) deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.

(1.4.3.1.2) Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

## RIEMPITORE (1.4.3.3)

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
- b) deve assicurarsi che la data specificata per il successivo controllo per veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
- c) deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
- d) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui;
- e) deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento ammissibile, il tasso di riempimento ammissibile o la massa ammissibile del contenuto per litro di capacità, secondo il caso, per la materia di riempimento;
- f) deve assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia una perdita;
- g) deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;
- h) deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le placche, i marchi, i pannelli arancioni e le etichette siano apposti sulle cisterne, sui veicoli e sui container per il trasporto alla rinfusa conformemente al capitolo 5.3;
- j) deve assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di container con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.

## SCARICATORE (1.4.3.7)

(1.4.3.7.1) Nell'ambito del 1.4.1, lo scaricatore deve in particolare:

- a) assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
- b) prima e durante lo scarico verificare se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l'operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo scarico non sia portato a compimento finché non siano prese le appropriate misure;
- c) rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;
- d) immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container:
  - rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all'esterno della cisterna, del veicolo o del container durante le operazioni di scarico; e
  - garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d'ispezione;
- e) garantire che si sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container;
- f) garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le placche, i marchi ed i pannelli arancioni che erano stati apposti conformemente al cap. 5.3.

(1.4.3.7.2) Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazione di decontaminazione, ecc...), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni dell'ADR siano rispettate.

## **DESTINATARIO (1.4.2.3)**

(1.4.2.3.1) Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

(1.4.2.3.2) Se, nel caso di un container, questa verifica porta alla luce una violazione delle disposizioni dell'ADR, il destinatario dovrà restituire il container al trasportatore solo dopo che sia stato posto rimedio alla violazione.

(1.4.2.3.3) Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni dell'1.4.2.3.1 e del 1.4.2.3.2 dell'ADR siano rispettate.

## TRASPORTATORE (1.4.2.2)

(1.4.2.2.1) Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare:

- a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
  - b) assicurarsi che tutte le informazioni prescritte nell'ADR relative alle merci pericolose che devono essere trasportate siano state fornite dallo speditore prima del trasporto, che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto o se il trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatizzati (EDI) sono utilizzate al posto della documentazione cartacea, che i dati siano disponibili durante il trasporto in una maniera almeno equivalente a quella della documentazione cartacea;
  - c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
  - d) assicurarsi che la data indicata per il prossimo controllo per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
- NOTA:** Le cisterne, i veicoli-batteria e i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di questo termine nelle condizioni del 4.1.6.10 (nel caso di veicoli-batteria e di CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.
- e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
  - f) assicurarsi che siano apposte le placche, i marchi ed i pannelli arancioni prescritti per i veicoli al cap. 5.3;
  - g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell'ADR per l'unità di trasporto si trovino a bordo dell'unità di trasporto.

Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se il caso, del carico.

(1.4.2.2.2) Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) e f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. Nel caso del 1.4.2.2.1 c), può fare affidamento su quanto è attestato dal «certificato di carico di un container o di un veicolo» fornito conformemente al punto 5.4.2.

(1.4.2.2.3) Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

(1.4.2.2.4) Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata al più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La /le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto. Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

(1.4.2.2.6) Il trasportatore deve mettere a disposizione dell'equipaggio le istruzioni scritte così come prescritto nell'ADR.

# SANZIONI:

**1.1.5 ADR Applicazione di norme:** Quando è richiesta l'applicazione di una norma e vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra questa norma e le disposizioni dell'ADR, le disposizioni dell'ADR prevalgono.

## AMMINISTRATIVE es.:

**Art. 168 cds :** disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

**Art. 12 D.Lgs. 27/01/10 n.35 (ex Art. 6 D.Lgs. 04/02/00 n.40):** es: mancata nomina del Consulente ADR da € 6.000 a € 36.000.

## CIVILI es.:

### Responsabilità contrattuale

**Art. 1683 c.c.:** Indicazione e documenti che devono essere forniti al vettore.

### Responsabilità extracontrattuale

**Art. 2043 c.c.:** risarcimento per fatto illecito.

**Art. 2049 c.c.:** Responsabilità dei padroni e dei committenti.

**Art. 2050 c.c.:** Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

**Art. 2087 c.c.:** tutela delle condizioni di lavoro

## PENALI es.:

**Art. 582 c.p.:** Lesione personale.

**Art. 590 c.p.:** Lesioni personali colpose.

## ART. 40 C.P.

### RAPPORTO DI CAUSALITA'

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

# CLASSI DI PERICOLO:

## CLASSE 1. MATERIE E OGGETTI ESPLOSIVI



## CLASSE 2. GAS



## CLASSE 3. LIQUIDI INFIAMMABILI



## CLASSE 4.



4.1 Materie solide infiammabili, sostanze auto-reattive ed esplosivi solidi desensibilizzati

4.2 Materie soggette ad accensione spontanea

## CLASSE 5



5.1 Materie comburenti

5.2 Perossidi organici

## CLASSE 6.



6.1 Materie Tossiche

6.2 Materie infettanti

## CLASSE 7. MATERIALE RADIOATTIVO



## CLASSE 8. MATERIE CORROSIVE



## CLASSE 9. MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI DIVERSI



## Marchio pericoloso per l'ambiente e marine pollutant



4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

## Materie trasportate a caldo



## Frecce di orientamento



## Quantità limitata (esenzione totale)



**PUNTO 14 SDS**  
**(ex Reg. N.453/2010 ex Reg. N.830/2015**  
**ora Reg. N.878/2020)**

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti IMO

Violazione: art. 31 par. 6 REACH

Sanzione: art. 10 par. 3 D.Lgs. 133/2009

da € 3.000 a € 18.000

### **GRUPPI D'IMBALLAGGIO**


**2.1.1.3 ADR** ai fini dell'imballaggio, le materie diverse dalle materie delle classi 1, 2, 5.2, 6.2, 7 e diverse dalle materie autoreattive della classe 4.1, sono assegnate a gruppi d'imballaggio **in funzione del grado di pericolo** che presentano:

- **Gruppo d'imballaggio I: Materie molto pericolose**
- **Gruppo d'imballaggio II: Materie mediamente pericolose**
- **Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente pericolose**

Gli oggetti non sono assegnati ai gruppi d'imballaggio. Ai fini dell'imballaggio, ogni prescrizione relativa ad uno specifico livello di prestazioni dell'imballaggio è riportata nell'istruzione d'imballaggio applicabile.

# TIPI DI TRASPORTI IN ADR


## TRASPORTO IN COLLI:




### Tre tipi di trasporto in COLLI:

- 1) Trasporto in ADR; o
- 2) Trasporto in esenzione parziale; o
- 3) Trasporto in Quantità Limitata (Esenzione Totale).

## TRASPORTO IN CISTERNA:



## TRASPORTO ALLA RINFUSA:



## MARCATURA DEGLI IMBALLAGGI

### 6.1.3.1 c)


i): una lettera indicante il o i gruppi d'imballaggio per il quale o per i quali il prototipo ha superato le prove:

**X per i gruppi d'imballaggio I, II e III;**

**Y per i gruppi d'imballaggio II e III;**

**Z per i gruppi d'imballaggio III;**

ii): per gli imballaggi senza imballaggio interno destinati a contenere liquidi, l'indicazione della densità relativa, arrotondata alla prima cifra decimale, per la quale il prototipo è stato provato; questa indicazione può essere omessa se la densità non supera 1,2; per gli imballaggi destinati a contenere materie solide o imballaggi interni, l'indicazione della massa lorda massima in kg.



e) Le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione

**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
**Fusto in acciaio con coperchio amovibile 1A2**

d) La lettera «S», indicante che l'imballaggio è destinato al trasporto di materie solide o di imballaggi interni, oppure, per gli imballaggi (diversi dagli imballaggi combinati) destinati a contenere liquidi, l'indicazione della pressione di prova idraulica in kPa che l'imballaggio ha subito con successo, arrotondata alla decina inferiore;

## COLLI ADR IMBALLAGGI OMOLOGATI UN



### **TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**

Fusti in acciaio con coperchio amovibile di tipo 1A2  
Fusti in acciaio con coperchio non amovibile di tipo 1A1

### ETICHETTATURA E MARCATURA UN



**UN 1263**

## COLLI ADR IMBALLAGGI OMOLOGATI UN



### **TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**

Fusti in plastica con coperchio amovibile di tipo 1H2

Fusti in plastica con coperchio non amovibile di tipo 1H1

## **ETICHETTATURA E MARCATURA UN**



**UN 1719**

# COLLI ADR IMBALLAGGI OMOLOGATI UN




**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
Fusto in cartone di tipo 1G

**ETICHETTATURA E MARCATURA UN**



**UN 2556**

# COLLI ADR IMBALLAGGI OMOLOGATI UN




**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
Taniche in plastica 3H1

## ETICHETTATURA E MARCATURA UN



**UN 3266**

# COLLI ADR IMBALLAGGI OMOLOGATI UN



**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
Cassa in cartone di tipo 4G

## ETICHETTATURA E MARCATURA UN



**UN 1230**

**EER 18.01.03\* o 18.02.02\* (negli animali) Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni**

**UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o  
UN 3291 RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o  
UN 3291 RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.**

**5.4.1.2.4 Disposizioni supplementari per la classe 6.2:**

**Oltre alla indicazione del destinatario devono essere indicati il nome e il numero di telefono di una persona responsabile.**



**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:  
Cassa in cartone di tipo 4G**

# BOMBOLE GPL UN 1965

**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
Recipiente a pressione



## G.I.R. (Grande Imballaggio per il trasporto alla Rinfusa) o I.B.C. (Intermediate Bulk Container)




**UN 3264**



**UN 3264**


### **TIPO DI CONFEZIONAMENTO: IBC Rigido 31HA1**

ESEMPIO DI MARCATURA DI GIR:

	31H1/Y/02 99 I/ASTRO 007/5500/1500/1000/300/1/0,2/08-01/
---	---

GIR di plastica rigida per liquidi / per i gruppi di imballaggio II e III / fabbricato nel febbraio 1999 omologato dall'Italia / fabbricato da CMI secondo un prototipo al quale l'autorità competente ha attribuito il numero di serie 007 / carico utilizzato durante la prova di impilamento in kg 5.500 / massa lorda massima ammissibile in kg 1.500, capacità 1.000 litri/tara 300 kg/press max prova 1 bar/press max eserc 0,2 bar/prova tenuta 08/01/

**G.I.R. o I.B.C.**  
**GRANDE IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO ALLA**  
**RINFUSA**  
**ETICHETTATURA CER 15.02.02\***



**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
**IBC flessibile 13H3**



**Caso di aziende che contrattualmente forniscono stracci puliti e ritirano quelli utilizzati eliminando i pericoli che li hanno contaminati senza che ricorra l'attribuzione di rifiuto pericoloso ma continuano ad essere gestiti nel rispetto della norma ADR**



**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
**Fusti in plastica con coperchio amovibile di tipo 1H2**

G.I.R. (Grande Imballaggio per il trasporto alla Rinfusa) o I.B.C. (Intermediate Bulk Container)



**TIPO DI CONFEZIONAMENTO:**  
**IBC Rigido 31A**

# EER 16.06.01\* Batterie al piombo

## UN 2794 ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO

P801	ISTRUZIONE DI IMBALLAGGIO	P801
Questa istruzione si applica ai N° ONU 2794, 2795 e 3028 e alle batterie usate del N° ONU 2800.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3:		
(1) Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Le batterie impilate devono essere sistemate in strati separati da uno strato di materiale elettricamente non conduttivo;</li><li>(b) I morsetti delle batterie non devono sopportare il peso di altri elementi sovrapposti;</li><li>(c) Le batterie devono essere imballate o sistemate in modo da impedire ogni movimento accidentale;</li><li>(d) Le batterie non devono perdere in normali condizioni di trasporto o devono essere prese misure appropriate per evitare qualsiasi perdita di elettrolita dal collo (ad esempio l'imballaggio individuale delle batterie o altri mezzi altrettanto efficaci); e</li><li>(e) Le batterie devono essere protette in modo da evitare corto-circuiti.</li></ul>		
(2) Per il trasporto delle batterie usate possono essere utilizzati anche bidoni* di acciaio inossidabile o di plastica. Inoltre, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"><li>(a) I bidoni devono essere resistenti agli elettroliti contenuti nelle batterie;</li><li>(b) L'altezza di carico delle batterie non deve superare il bordo superiore delle pareti dei bidoni;</li><li>(c) Nessun residuo dell'elettrolita contenuto nelle batterie deve aderire alla superficie esterna dei bidoni;</li><li>(d) In normali condizioni di trasporto, non devono esserci perdite di elettrolita dai bidoni;</li><li>(e) È necessario adottare delle misure per garantire che i bidoni pieni non possano perdere il loro contenuto;</li><li>(f) È necessario adottare delle misure per evitare cortocircuiti (ad esempio: le batterie sono scariche, protezione individuale dei terminali delle batterie, ecc...); e</li><li>(g) I bidoni devono essere:<ul style="list-style-type: none"><li>(i) coperti; oppure</li><li>(ii) trasportati in veicoli o container chiusi o telonati.</li></ul></li></ul>		
<b>NOTA:</b> La massa netta degli imballaggi autorizzati ai paragrafi (1) e (2) può superare 400 kg (vedere 4.1.3.3).		

### TIPO DI CONFEZIONAMENTO: BIDONE o CASSE IN PLASTICA



UN 2794



**CLASSIFICAZIONE ADR SUL DDT/FIR DELLE MERCI PERICOLOSE SPEDITE/RIEMPITE/IMBALLATE/CARICATE/SCARICATE  
(Cap.5.4)**

Ditta: VERDI s.r.l. (rev.00\_00/00/20..)

**ADR Stradale**

CLASSE 2: Gas	Categ. Trasp.	Q.tà limite per Esenz. Parziale (coefficiente del valore calcolato)
"UN 1950 AEROSOL, 2.1 (D)"	2	--
wd 40;		
CLASSE 3: Liquidi infiammabili		
"UN 1090 ACETONE, 3, II (D/E)"	2	333 litri (x3)
Acetone puro;		
"UN 1170 ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE), 3, II (D/E)"	2	333 litri (x3)
Alcool etilico da melasso denaturato;		
"UN 1263 PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	2	333 litri (x3)
Aggrappante per carta CR19; Catalizzatore per PU NI CT..; Catalizzatore per PU CTH..; Diluente per PU medio DPU..; Diluente per PU ritardante DPU..; Fondo PU Trasp. Rapido FPU..; Fotoiniziatore UV CTF..; Lucido PU Bianco LPP..; Lucido UV Bianco FI FL..; Opaco PU Bianco NI OPP..; Opaco PU Trasp. OPU..;		
"UN 1263 PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	2	333 litri (x3)
Accelerante per PE; Accelerante x Poliestere; Sgrassante Superfici Metalliche;		
"UN 1263 PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, III (D/E)"	3	1000 litri (x1)
Diluente poliur. lento; Lucido bianco PU;		
"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S., 3, III (D/E)"	3	1000 litri (x1)
Plural plus ( Isopropanol, Acetone solution);		
CLASSE 5.2: Perossidi organici		
"UN 3105 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, 5.2 (D)"	2	333 litri (x3)
"UN 3105 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, 5.2 (D)" Catalizzatore per PE; Catalizzatore Per Poliestere;		
CLASSE 6.1: Materie tossiche		
"UN 1593 DICLOROMETANO, 6.1, III (E)"	2	333 litri (x3)
Cloruro di metilene;		
CLASSE 8: Materie corrosive		
"UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S., 8 III (E)"	3	1000 litri (x1)
WC Rein (Acido cloridrico);		
"UN 3266 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S., 8, II (E)"	2	333 litri (x3)
Mistral (Idrossido di potassio);		

EER	CLASSIFICAZIONE ADR DEI RIFIUTI PERICOLOSI (CAP.5.4)
08.01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Caso: Polveri da impianto di abbattimento emissioni verniciatura (HP14) <b>"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
Caso: Pitture di scarto (morchie) (HP14) [Rinfusa: n° Kemler 90; n° ONU 3077] <b>"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
08.01.19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose (HP3; HP4)
<b>"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., 3, II (D/E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (HP4; HP5; HP14)
<b>"UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua (HP5; HP14)
<b>"UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua (HP4; HP5; HP14)
<b>"UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (HP3; HP4; HP5; HP6; HP10; HP13; HP14)
<b>Caso imballaggi vuoti integri:</b>	
Qualora vi siano etichette ADR inserire la seguente classificazione: <b>"IMBALLAGGI VUOTI RIFIUTO, CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9"</b> <b>"PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"</b> (ove ricorre) <b>"IBC VUOTI RIFIUTO, CON RESIDUI DI 3, 8, 9"</b> <b>"PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"</b> (ove ricorre)	
<b>Nota:</b> Se c'è un rischio secondario bisognerà descriverlo inserendo il suo n.ro di etichetta Dicitura obbligatoria per citare il valore calcolato dell'esenzione parziale: <b>Valore calcolato: illimitato</b>	
<b>Oppure se si è conformi alla disp. spec. 663</b>	
<b>"UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"</b> Dicitura obbligatoria per citare il valore calcolato dell'esenzione parziale: <b>Valore calcolato: illimitato</b>	
<b>Caso imballaggi vuoti schiacciati, non integri e/o danneggiati:</b>	
Caso alla Rinfusa n° Kemler 40; n° ONU 3175: <b>"UN 3175 SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., 4.1, II (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"</b> Caso in colli: <b>"UN 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE N.A.S., 4.1, II (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"</b>	
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (HP3)
<b>"UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)"</b>	
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Caso: Filtri (HP4; HP5): <b>NO ADR</b>	
Caso: Filtri cabina di verniciatura, DPI consumabili (HP14): <b>"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
Caso: Filtri separatore acqua/olio (HP14): <b>"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
16.06.06*	Elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata (HP8)
<b>"UN 2796 RIFIUTO ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI, 8, II (E)"</b>	
19.01.11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (HP14)
<b>"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"</b>	
<b>NOTE</b>	
Aggiungere il codice dell'imballaggio per ogni merce pericolosa in colli es.: Taniche 3H1; Fusti 1A1; Fusti 1A2; IBC flessibili 13H3; ecc...	
Se è in <b>Esenzione parziale</b> (tabella 1.1.3.6.3 ADR) aggiungere sul DDT o FIR oltre che la quantità totale anche il valore calcolato delle merci pericolose di ogni categoria di trasporto (Nota 1 del 5.4.1.1.1 ADR). Dicitura sul documento di trasporto o FIR: Valore calcolato .....	

# CLASSIFICAZIONE ai sensi del Cap.5.4 ADR SUL FORMULARIO DEI RIFIUTI

ALLEGATO B 1

## FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2008, n. 152, art. 193 e succ. integ.  
D.Lgs. 3 dicembre 2015, n. 209

NUMERO REGISTRO \_\_\_\_\_ DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO \_\_\_\_\_

PZP 664126 /17

**1 PRODUTTORE o DETENTORE**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Unità Locale \_\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Aut./Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**2 DESTINATARIO**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Luogo di Destinazione \_\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**3 TRASPORTATORE**  
Denominazione o Ragione sociale \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Cod. fisc. \_\_\_\_\_ N. Autorizz. / Albo \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di \_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI**  
**«UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., 3, II (D/E)  
RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5» «PERICOLOSO PER L'AMBIENTE»  
Codice imballaggi: Fusti 1A1**

**4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO**  
Denominazione / Descrizione del rifiuto \_\_\_\_\_  
CODICE del RIFIUTO (\*) \_\_\_\_\_ STATO FISICO  1  2  3  4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO \_\_\_\_\_ N. COLLI/CONTENITORI \_\_\_\_\_  
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE \_\_\_\_\_

**5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**  
 Recupero  Smaltimento

**6 QUANTITÀ**  Kg.  Litri  
P. lordo \_\_\_\_\_  
Tara \_\_\_\_\_  Peso da verificarsi a destino

**7 PERCORSO**  
Se diverso dal più breve \_\_\_\_\_

**8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID**  
 SÌ  NO

**9 FIRME**  
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE \_\_\_\_\_ FIRMA DEL TRASPORTATORE \_\_\_\_\_

**10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**  
Targa automezzo \_\_\_\_\_ Targa rimorchio \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Conducente \_\_\_\_\_ Data e Ora inizio trasporto \_\_\_\_\_

**11 RISERVATO AL DESTINATARIO**  
Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg.  Litri  
 Respinto per le seguenti motivazioni: \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_ Firma del Destinatario \_\_\_\_\_

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il nuovo elenco Europeo dei rifiuti con il nuovo codice 2014-0955/UE (G.U.C.E. del 30 dicembre 2014). Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

**CLASSIFICAZIONE ADR SUL FIR DELLE MERCI PERICOLOSE SPEDITE/RIEMPITE/IMBALLATE/CARICATE (Cap.5.4)**

Ditta: OFFICINA PER VEICOLI NERI s.r.l. (rev.01\_05/10/2025)

EER	RIFIUTI PERICOLOSI ADR	Categ. Trasp.	Q.tà limite per esenz. Parziale (coefficiente del valore calcolato)
12.03.01*	Soluzioni acquose di lavaggio		
Caso HP5; HP14: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"		3	1000 litri (x1)
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
Caso HP4; HP5: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"		3	1000 litri (x1)
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		
<b>Caso imballaggi vuoti integri (ben chiusi e senza colature):</b>			
Qualora vi siano etichette ADR inserire la seguente classificazione: "IMBALLAGGI VUOTI RIFIUTO, CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE" (ove ricorre) <b>Nota:</b> Se c'è un rischio secondario bisognerà descriverlo inserendo il suo n.ro di etichetta Dicitura obbligatoria per citare il valore calcolato dell'esenzione parziale: <b>Valore calcolato: illimitato</b>			
<b>Oppure se sono conformi alla disp. spec. 663 (perfettamente vuoti):</b>			
"UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"		4	illimitato
Dicitura obbligatoria per citare il valore calcolato dell'esenzione parziale: <b>Valore calcolato: illimitato</b>			
15.01.11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		
Caso HP3; HP4; HP14: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"		2	333 kg (x3)
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		
Caso HP4; HP14: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"		3	1000 kg (x1)
Caso HP4; HP13; HP14: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"		3	1000 kg (x1)
16.01.07*	Filtri dell'olio		
Caso HP4; HP5: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"		3	1000 kg (x1)
16.06.01*	Batterie al piombo		
Caso HP4; HP5; HP8; HP10; HP14: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"		3	1000 kg (x1)
Caso HP5; HP8; HP10; HP14: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"		3	1000 kg (x1)
<b>NOTE</b>			
Aggiungere il codice dell'imballaggio per ogni merce pericolosa in colli es.: Taniche 3H1; Fusti 1A2; IBC flessibili 13H3; ecc...			
Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità può essere stimata nel seguente modo (5.4.1.1.3.2): a) per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; b) Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il grado di riempimento; c) Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo. Il documento deve recare la seguente dicitura: <b>"QUANTITA' STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2"</b> Tale stima della quantità non è autorizzata per: - le esenzioni per le quali la quantità è essenziale (ad es.: 1.1.3.6 esenzione parziale); - I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 (ad eccezione del N° ONU 3291 imballati conformemente all'istruzione di imballaggio P621) o le materie della classe 4.3; - Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.			
Se è in <b>Esenzione parziale</b> (tabella 1.1.3.6.3 ADR) aggiungere sul FIR oltre che la quantità totale anche il valore calcolato delle merci pericolose di ogni categoria di trasporto (Nota 1 del 5.4.1.1.1 ADR). Dicitura sul documento di trasporto o FIR: <b>Valore calcolato .....</b> ; Per avere i requisiti dell'esenzione parziale, il valore calcolato o la somma dei valori calcolati della/e merci pericolose, caricate sull'unità di trasporto, deve essere <b>&lt; di 1000 virtuale</b> (1.1.3.6.4 ADR).			

DM 07/08/2023 REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO DEL NUMERO DI SPEDIZIONI ESEGUITE ANNUALMENTE: Art.4 "ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI" DALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR (Massimo n° 24 operazioni per anno solare e n° 3 operazioni per mese solare nei limiti quantitativi individuati alla Tab. 1.1.3.6.3 (esenzione parziale) dell'ADR ovvero 1.1.3.6.4 se di categorie di trasporto diverse (calcolo del 1000 virtuale))

N° operazioni annuali (24)	N° operazioni mensili (3)	Data	N° Documento di trasporto	Classificazione e identificazione di spedizione	Tipo di confezionamento	Tot. Quantitativo parziale (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato parziale < 1000 virtuale	Tot. Quantitativo netto (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato Totale < 1000 virtuale
1	1	20/01/2025	PCSF9.....	EER 16.01.07*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	450	450	1011	968,00
			PCSF0.....	EER 16.06.01*: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Casse in plastica	420	420		
			PCSF01.....	EER 15.02.02*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Fusto in plastica 1H2	80	80		
			PCSF.....	EER 15.01.10*: "UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"	Fusto in plastica 1H2	55	Illimitato		
			PCSF0.....	EER 15.01.11*: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	cassa in cartone 4G	6	18		
2	1	28/03/2025	DCTHLO.....	EER 16.01.07*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	455	455	945	911,00
			DCTHLO0.....	EER 16.06.01*: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Casse in plastica	370	370		
			DCTHLO.....	EER 15.01.10*: "UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"	Fusto in plastica 1H2	48	Illimitato		
			DCTHLO0.....	EER 15.01.11*: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	cassa in cartone 4G	7	21		
			DCTHLO.....	EER 15.02.02*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Fusto in plastica 1H2	65	65		
3	1	03/06/2025	DCTHLO0.....	EER 16.01.07*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	440	440	917	906,00
			DCTHLO02.....	EER 16.06.01*: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Casse in plastica	410	410		
			DCTHLO.....	EER 15.02.02*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Fusto in plastica 1H2	50	50		
			DCTHLO0.....	EER 15.01.10*: "UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"	Fusto in plastica 1H2	15	Illimitato		
			DCTHLO0.....	EER 15.01.11*: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	cassa in cartone 4G	2	6		
4	1	25/07/2025	DCTHLO.....	EER 16.01.07*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	403	403	861	863,00
			DCTHLO0.....	EER 16.06.01*: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Casse in plastica	415	415		
			DCTHLO0.....	EER 15.01.11*: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	cassa in cartone 4G	1	3		
			DCTHLO0.....	EER 15.02.02*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Fusto in plastica 1H2	42	42		
5	1	18/09/2025	DCTHLO.....	EER 16.06.01*: "UN 2794 RIFIUTO ACCUMULATORI RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO, 8 (E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Casse in plastica	964	964	964	964,00
6	2	19/09/2025	DCTHLO0.....	EER 15.01.11*: "UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	cassa in cartone 4G	7	21	29	21,00
			WYNQJ00.....	EER 15.01.10*: "UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI, (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9"	Fusto in plastica 1H2	22	Illimitato		
7									

AZIENDA: OFFICINA PER VEICOLI NERI s.r.l. SEDE OPERATIVA: ..... ANNO SOLARE: 2025

(rev.03\_05/10/2025)

DM 07/08/2023 REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO DEL NUMERO DI SPEDIZIONI ESEGUITE ANNUALMENTE:

Art.5: "ESENZIONE PER SPEDIZIONI OCCASIONALI ALLA RINFUSA OPPURE IN CISTERNA" DALL'OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR

(Materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio (III) o alla categoria di trasporto 3 o 4, massimo n° 12 operazioni per anno solare e n° 2 operazioni per mese solare con limite massimo di 50 t)

N° operazioni annuali (12)	N° operazioni mensili (2)	Data	N° Documento di trasporto	Classificazione e identificazione di spedizione	Tipo di confezionamento	Tot. Quantitativo netto in t
1	1	16/01/2025	XFIR N° 4..../2024	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	2,00
2	1	14/02/2025	WYNQJ000.....	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	2,00
3	2	20/02/2025	JQMSB 000....	EER 12.03.01*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	10,00
4	1	14/03/2025	WYNQJ000.....	EER 15.02.02*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Rinfusa	5,00
5	2	19/03/2025	WYNQJ000.....	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	2,00
6	1	18/04/2025	WYNQJ0...	EER 13.02.05*: "UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	2,00
7	1	28/05/2025	WYNQJ00....	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	2,00
8	1	19/06/2025	WYNQJ002....	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	1,50
9	1	10/07/2025	WYNQJ00....	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	1,50
10	1	05/09/2025	WYNQJ00...	EER 13.02.05*: "UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Cisterna	1,50
11						
12						
<b>TOTALE (≤ 50 t)</b>						<b>29,50</b>

## DM 07/08/2023 REGISTRO INTERNO DI MONITORAGGIO DEL NUMERO DI SPEDIZIONI ESEGUITE ANNUALMENTE

## Art.4 "ESENZIONE PER TRASPORTI IN COLLI"

(Massimo n° 24 operazioni per anno solare e n° 3 operazioni per mese solare nei limiti quantitativi individuati alla Tab. 1.1.3.6.3 (esenzione parziale) dell'ADR ovvero 1.1.3.6.4 se di categorie di trasp. diverse (calcolo del 1000 virtuale))

N° operazioni annuali (24)	N° operazioni mensili (3)	Data	N° Documento di trasporto	Classificazione e identificazione di spedizione	Tipo di confezionamento	Tot. Quantitativo parziale (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato parziale < 1000 virtuale	Tot. Quantitativo netto (in Kg o litri)	1.1.3.6.4 Valore calcolato Totale < 1000 virtuale
1	1	30/01/2024	FIR n.JZS.....	"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., 3, II (D/E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	Fusti 1A2	740 litri	2220	740 litri	2220,00
2	2	26/01/2024	CMR n.73....	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	63,2 litri	189,6	317,9 litri	953,70
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Acetato di etile, nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione), 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	77,4 litri	232,2		
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	103,5 litri	310,5		
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Fusti 1A2	73,8 litri	221,4		
3	1	19/02/2024	DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	150 kg	150	650 kg	650,00
			DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	500 kg	500		
4	2	22/02/2024	Multimodal n.12....	"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Fusti 1A2	68,91	206,73	68,91 litri	206,73
5	3	26/02/2024	FIR n.JZ.....	"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	47 kg	47	97 Kg	197,00
			FIR n.JZS.....	"UN 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE N.A.S., 4.1, II (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibili 13H3	50 kg	150		
6	1	05/03/2024	CMR n.18.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	126,4 litri	379,2	336,90	1010,70
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	155,5 litri	466,5		
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	55 litri	165		
7	1	17/04/2024	DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	300 kg	300	300 kg	300,00
8	2	26/04/2024	Multimodal n.11.....	"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	135 litri	405	217,1 litri	651,30
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Fusti 1A2 + Taniche 3H1	17,7 litri	53,1		
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Eptano, acetato di metile), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Fusti 1A2	60 litri	180		
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Fusti 1A2	4,4 litri	13,2		
9	1	09/05/2024	CMR n.38.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	126,4 litri	379,2	311,82	935,46
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Acetato di etile, nafta di hydrotreating con basso punto di ebollizione), 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	61,92 litri	185,76		
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	103,5	310,5		
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	20 litri	60		
10	1	11/06/2024	CMR n.4.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	63,2 litri	189,6	308,8	926,40
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	165,6 litri	496,8		
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	20 litri	60		
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Eptano, acetato di metile), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Fusti 1A2	60 litri	180		
11	2	14/06/2024	FIR n.JZS.....	"UN 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE N.A.S., 4.1, II (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibile 13H3	84 kg	252	157 kg	359,00
			FIR n.JZS.....	"UN 1950 RIFIUTO AEROSOL, 2.1 (D)"	Cassa 4G	17 kg	51		
			FIR n.JZ.....	"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibile 13H3	56 kg	56		
12	3	17/06/2024	DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	500 kg	500	700 kg	700,00
			DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	100 kg	100		
			DDT n.15.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	100 kg	100		
13	4	20/06/2024	Multimodal n.36...	"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)" "UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1 Fusti 1A2	20 litri 8,8 litri	60 26,4	28,8 litri	86,40
14	1	02/07/2024	CMR n.5.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	164,32 litri	492,96	329,92 litri	989,76
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	165,6 litri	496,8		
15	2	23/07/2024	CMR n.6.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	252,8 litri	758,4	272,8	818,40
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	20 litri	60		
16	1	02/09/2024	DDT n.1.....	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	550 kg	550	550 kg	550,00
17	2	26/09/2024	CMR n.7.../24	"UN 1990 ACETONE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	195,92 litri	587,76	299,42 litri	898,26
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Metilisobutilchetone, etile acetato), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Taniche 3H1	103,5 litri	310,5		
18	1	14/10/2024	FIR n.JZS.....	"UN 1325 SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE N.A.S., 4.1, II (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibile 13H3	106 Kg	318	221 kg	433,00
			FIR n.JZS.....	"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III (-) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"	IBC flessibile 13H3	70 kg	70		
			FIR n.JZ.....	"UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.(mercurio), 9, III (-)"	IBC flessibile 13H3	45 kg	45		
19	2	17/10/2024	Multimodal n.7093	"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Taniche 3H1	118 litri	354	249 litri	747,00
				"UN 1263 MATERIE SIMILI ALLE PITTURE, 3, II (D/E)"	Fusti 1A2	11 litri	33		
				"UN 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S.(Eptano, acetato di metile), 3, II (D/E)" "PERICOLOSO PER L'AMBIENTE"	Fusti 1A2	120 litri	360		
20	3	30/10/2024	DDT n.1617986	"UN 3088 SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S. (panni tecnici sporchi), 4.2, III (E)"	Fusti di plastica 1H2	450 kg	450	450 kg	450,00
21									
22									
23									
24									